



Cofinanziato
dall'Unione europea



OGGETTO: PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 Firenze – operazione codice locale progetto FI4.4.12.1a Housing first: contributi alla casa (emergenza abitativa, fondo integrazione canone di locazione, "sostegno temporaneo" per sfratto/sgombero inclusi interventi di manutenzione per appartamenti inutilizzati).
Accordo quadro per lavori di manutenzione volti al recupero di alloggi e.r.p. inutilizzati da riassegnare e posti nel Comune di Firenze varie vie – Quartieri 1- 2 - 3 - 4 - 5
Finanziamento: PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 Firenze Altre risorse pubbliche (Fondi bilancio Comune di Firenze) € 1.000.000,00 – (€ 5.000.000,00)
CUP I11E23000150001
CIG 99584515BC Stazione Appaltante: Casa Spa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I



PARTE I – DISPOSIZIONI TECNICO –LEGALI

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

CAPO I – NORME GENERALI

CAPO II – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

CAPO III – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

CAPO IV – GESTIONE DEGLI APPALTI

CAPO V – PAGAMENTI

CAPO VI – SICUREZZA

CAPO VII – CONTROLLO SUL CONTRATTO

CAPO VIII – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

CAPO IX – CONTROVERSIE

CAPO X – NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



PARTE I DISPOSIZIONI TECNICO - LEGALI

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

- CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come “Committente” – “Società” – “Stazione Appaltante”;
- L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrà essere indicata anche come “Impresa” – “Impresa appaltatrice” – “Appaltatore”;
- Per “Codice” si intende il D.Lgs. 36/2023 dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Per “Capitolato Generale” si intende il Capitolato Generale di Appalto per le Opere del Ministero LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non abrogato dal Regolamento ex D.P.R. 207/2010;
- Per Accordo Quadro si intende l'accordo concluso tra CASA S.p.A. e gli operatori economici aggiudicatari, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai successivi affidamenti da aggiudicare durante il periodo di validità dell'Accordo.
- Per atti di affidamento si intendono i singoli contratti attuativi.
- Per “Disciplinare” si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dall'Impresa concorrente;
- Per “Elenco Prezzi Ufficiale”, o “Elenco” si intende l'elaborato contrattuale predisposto da CASA S.p.A. e posto a base di gara;
- Per “Piano della Sicurezza” si intende il Piano di Sicurezza e Coordinamento disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008, con le successive modificazioni ed integrazioni.
- Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto (ivi comprese le normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all'ultimazione dei lavori. Analogamente l'indicazione di organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino all'ultimazione dei lavori appaltati.

CAPO I - NORME GENERALI

1.1. INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contratto e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato.

Resta altresì inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dell'opera appaltata.

1.2. CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente articolo, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi all'appalto di cui al precedente punto 1.1 valgono i criteri di seguito indicati.



In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti l'ordine di prevalenza è il seguente:

- Accordo quadro;
- Singoli contratti di affidamento;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenchi prezzi di riferimento.

1.3. LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente appalto le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991).

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme CEI ed alla normativa UNI. Si applicano altresì le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d'Igiene.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto e con riguardo anche alle caratteristiche delle stesse opere finite, dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

CAPO II – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

2.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO – CATEGORIE DEI LAVORI

Il presente Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione volti al recupero e ripristino funzionale **di circa 200 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da CASA S.p.A. di proprietà del Comune di Firenze, ubicati nei Quartieri 1,2,3, 4 e 5.**

Non essendo necessaria la progettazione esecutiva, non è conseguentemente possibile operare una quantificazione precisa delle lavorazioni. E' invece possibile procedere ad effettuare una stima del patrimonio e.r.p. oggetto di intervento.

Sulla base del finanziamento a disposizione e in considerazione dello stato manutentivo delle unità abitative in generale, valutate le opere necessarie in tutti gli alloggi sfitti ubicati nel Comune di Firenze, si è proceduto ad individuare le Categorie di Opere oggetto di intervento, come di seguito specificato:

OG1 (categoria prevalente);

OS30;

OS28;

OS3;

OS7;

OS6;

Relativamente alla classe delle suddette categorie di opere, partendo dalla stima della tipologia di un intervento "tipo", si considera sufficiente la classe I.

Le opere previste comprendono:

- **Pulizia e smaltimento di masserizie e mobilio presenti all'interno dell'alloggio ove necessario;**
- **Adeguamento di impianti di riscaldamento;**
- **Rifacimento completo degli impianti idrico e igienico-sanitari e/o rifacimenti di porzioni;**
- **Rifacimento degli impianti gas metano e/o adeguamenti minimi atti alla certificazione;**
- **Rifacimenti e/o adeguamenti normativi degli impianti elettrici;**
- **Rifacimento e/o adeguamento del vano cucina ed adeguamento funzionale;**



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



- **Rifacimento completo vano bagno e/o adeguamento ai parametri di legge;**
- **Spostamento contatore gas da interno alloggio ad esterno vano scale ove necessario;**
- **Riparazione e restauro degli infissi interni ed esterni, dove necessario sostituzione degli stessi;**
- **Rasature, verniciature e tinteggiature;**
- **Opere di finitura.**

2.3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata presunta di **24 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei lavori da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

I contratti potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Attivazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

2.4 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € **4.500.000,00** inclusi € 192.000,00 per presunti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.5 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L'ACCORDO QUADRO

Dal momento che è necessario assicurare adeguati livelli di tempestività degli interventi manutentivi oggetto di affidamento e al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione, la Stazione Appaltante ha necessità di non aggiudicare l'intero importo ad un unico operatore. Il presente Accordo Quadro pertanto verrà stipulato con i primi **6** Concorrenti della graduatoria di gara, senza vincolo territoriale.

2.6 CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente Accordo Quadro prevede che verranno assegnati:

- al **primo** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 970.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- al **secondo** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 870.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- al **terzo** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 750.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- al **quarto** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 700.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- al **quinto** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 650.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- al **sesto** in graduatoria di gara lavori per un importo massimo presunto di € 560.000,00 al netto del ribasso d'asta.

L'importo effettivo dei lavori affidati a ciascun operatore economico potrà variare anche in aumento o in diminuzione anche a seconda del rispetto o meno del cronoprogramma da parte dei medesimi, come meglio specificato al paragrafo 2.7.

I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime "Reverse Charge" di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

Sono comprese nei singoli contratti di affidamento, tutte le spese ed imposte relative all'appalto, quali in particolare:



C A S A S P A
 50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
 C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



- a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere;
- b) spese inerenti alla stipulazione del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) spese per l'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
- d) spese per ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene.
- e) Spese relative alla redazione della Dichiarazione di conformità dei nuovi impianti completa di AS BUILT.

In particolare sono comprese le lavorazioni che saranno indicate nei singoli contratti di affidamento.

2.7. CONTRATTI ATTUATIVI

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula di contratti di appalto derivati di durata bimestrale, con i quali verranno assegnati a ciascun operatore economico i lavori relativi ad un determinato numero di alloggi.

Al termine del primo mese, la Stazione appaltante verificherà il rispetto del cronoprogramma da parte degli operatori economici; qualora l'avanzamento delle lavorazioni non abbia raggiunto almeno il 50% dell'importo complessivo previsto nel contratto attuativo, la Stazione Appaltante procederà ad affidare le restanti lavorazioni al concorrente che segue in graduatoria.

2.8. ELENCO PREZZI

Per i motivi definiti al P.to 2.1, l'importo posto a base di gara è stato determinato **facendo riferimento Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana (provincia di Firenze) 2023-1 – EPU di Riferimento SMART 2023** – NUOVI PREZZI E Analisi dei Prezzi e dal quale sono state utilizzate le voci necessarie a costituire il relativo Elenco Prezzi Ufficiale approvato con D.G.R.T. n. 828 del 18/07/2022.

Tutti i prezzi sono comprensivi dell'utile dell'Impresa, delle spese generali come definite dal comma 4 dell'art. 32 del DPR 207/2010, e degli oneri di sicurezza aziendali.

Qualora in fase di realizzazione si dovesse procedere a varianti rispetto al progetto di gara si farà riferimento al prezzario regionale delle OO.PP. della Regione Toscana.

A detti prezzi verrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

2.9. AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL'APPALTO

Si riportano qui di seguito le Avvertenze Speciali relative all'appalto di cui ciascun concorrente dovrà tener conto nel formulare l'Offerta. Le imprese concorrenti sono avvisate dunque di quanto di seguito specificato:

- 1) Dopo la verifica dei requisiti degli aggiudicatari la stazione appaltante procederà all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per garantire il rispetto del cronoprogramma attuativo dell'operazione codice progetto FI4.4.12.1a e al fine di mettere a disposizione gli alloggi nel più breve tempo possibile agli assegnatari.
- 2) Nello Stampato Offerta ciascun operatore, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, deve indicare i costi della manodopera ed il costo degli oneri della sicurezza aziendale. La Stazione Appaltante prima di procedere all'aggiudicazione, procederà alla valutazione della congruità dei ribassi offerti dai concorrenti potenzialmente aggiudicatari, secondo la classifica stilata dal Seggio di gara, con i suddetti costi degli oneri della

sicurezza aziendale e della manodopera e si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora la congruità dell'offerta non venga dimostrata.

3) Le verifiche si svolgeranno con le modalità di seguito specificate:

a) verifica congruità dell'offerta economica con riferimento all'incidenza del costo della manodopera: il R.U.P. procede alla verifica della soglia di anomalia e qualora l'offerta sia ritenuta anomala richiederà all'affidatario provvisorio, il quale dovrà produrre la documentazione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, la SCHEDA ANALISI PER VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA fornita ai concorrenti potenzialmente aggiudicatari, debitamente compilata, sottoscritta e completa di relativi giustificativi di fornitura (preventivi, ecc..). Verrà effettuata la verifica della congruità rispetto al ribasso offerto in gara.

b) verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali secondo la "TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI" trasmessa ai concorrenti individuati come possibili affidatari dalla Stazione Appaltante. Il R.U.P. procederà alla verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali applicando la seguente formula

$$ISO > OAP = (OTSA) \times (IOSA)$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti

IOSA: Importo offerto specifico appalto

ISO: Importo sicurezza offerto

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiederà per iscritto una relazione generale esplicativa, la compilazione della TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI fornita insieme alla documentazione di gara e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

Il concorrente dovrà quindi produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo agli oneri della sicurezza aziendali.

CASA S.P.A. comunicherà l'aggiudicazione definitiva (entro 5 giorni dalla stessa), agli aggiudicatari ed a tutti i concorrenti che abbiano presentato offerte ammesse in gara.

N.B. La suddetta comunicazione avverrà via PEC agli indirizzi dichiarati in sede di presentazione offerta.

- 4) A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, eventuali economie derivanti da ribasso oltre agli imprevisti già ricompresi nel quadro economico potranno essere utilizzati per effettuare le lavorazioni di ristrutturazioni eventuali di alloggi aggiuntivi.
- 5) Ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Ministeriale 143/2021, art. 119,co. 14 del D.lgs 36/2023) gli aggiudicatari dovrà obbligatoriamente produrre il DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla CASSA EDILE territorialmente competente, prima dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa. In caso di non presentazione di detto DURC DI CONGRUITA' o in caso di DURC irregolare CASA S.p.A. non procederà al pagamento del saldo finale dei lavori.
- 6) Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (SOA OG1).
- 7) Saranno inserite nei singoli contratti attuativi le clausole risolutive espresse di seguito specificate:

"CASA S.p.A. considera inadempimenti causa di risoluzione immediata del contratto d'appalto

- la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;
- il mancato inizio lavori in pendenza dell'Accordo Quadro/singolo contratto di affidamento contratto come previsto dall'art. 17 commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023 per garantire il rispetto dei tempi indicati del finanziamento e delle esigenze del Comune proprietario;



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



- il mancato effettivo inizio dei lavori dopo 15 giorni e comunque con immediatezza a seguito di convocazione per PEC dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento e delle necessità e esigenze della proprietà dei singoli Comuni.
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

2.10. AREA DESTINATA AI LAVORI

L'area destinata alla realizzazione dei lavori in oggetto/ alloggi sfitti del presente appalto, è consegnata all'operatore economico nello stato di fatto in cui si trova, con tutte le eventuali limitazioni conseguenti alla sua ubicazione, agli edifici circostanti, alla viabilità esistente e quant'altro.

Al di fuori del caso della c.d. "sorpresa geologica", gli stati e situazioni effettive dei luoghi interessati dai lavori - anche non immediatamente apparenti, ma verificabili dall'Appaltatore con l'utilizzo della normale diligenza e perizia tecnica - che comportino maggiori tempi di esecuzione e/o ulteriori opere, daranno titolo all'Appaltatore stesso di usufruire solo di quanto eventualmente spettante a seguito di perizia in variante e di un corrispondente periodo di proroga sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

2.11. CONSISTENZA DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dell'opera appaltata risulteranno dalle singole indicazioni dei contratti di affidamento e da ogni altro elaborato allegato ad essi.

La Direzione dei Lavori prescriverà le specifiche modalità di esecuzione durante il corso delle opere, senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto.

2.12. VARIANTI – NUOVI PREZZI

Alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non comprese nell'Elenco Prezzi Generale ovvero non offerte in sede di gara (come previsto al precedente capoverso), si procederà alla determinazione in contraddittorio di nuovi prezzi, ai sensi della normativa vigente.

2.13. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE

a) ACCORDO QUADRO

Il termine di durata dell'Accordo Quadro è il seguente:

- **massimo due anni e comunque fino ad un max di capienza del finanziamento**

b) SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

I tempi di esecuzione dei lavori oggetto dei singoli contratti attuativi saranno specificati di volta in volta da specifici crono programmi allegati al contratto attuativo stesso.

Il tempo di esecuzione indicato nei vari contratti attuativi è già comprensivo delle interruzioni per ferie della mano d'opera dipendente, festività e scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli normalmente ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.14. CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la verifica dei requisiti degli aggiudicatari la stazione appaltante procederà all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per garantire il rispetto del cronoprogramma attuativo dell'operazione codice progetto FI4.4.12.1a e al fine di mettere a disposizione gli alloggi nel più breve tempo possibile agli assegnatari.

Conseguentemente i lavori verranno consegnati appena possibile dalla Stazione Appaltante, verosimilmente fine agosto primi di settembre 2023.

Ai sensi del **D.M. del 7 marzo 2018 n. 49** (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) all'art. 5, il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori, o in caso d'urgenza, nei casi consentiti da legge, su autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

N:B:: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suddetto Decreto Ministeriale, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

CAPO III – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

3.1. GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE: CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023, ciascun aggiudicatario dovrà obbligatoriamente prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di riferimento del proprio affidamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.6) del Presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le modalità di calcolo di cui al comma 2 del medesimo art. 117.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della polizza definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La cauzione dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 3, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice Appalti. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



La cauzione definitiva è automaticamente ridotta a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, attestato dall'Appaltatore al fideiussore mediante stati d'avanzamento lavori o analoghi documenti.

L'ammontare residuo, pari al 20%, verrà meno soltanto al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà prestare polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura dei seguenti rischi:

- danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con il massimale pari all'importo di riferimento del proprio affidamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.6) del Presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- responsabilità civile verso terzi (RCT, con un massimale pari a € 500.000,00

3.1.2. POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, che scade automaticamente al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

3.1.3. POLIZZA A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, l'erogazione da parte della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3.1.4. INCAMERAMENTO CAUZIONI

L'Appaltatore è nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai precedenti punti nn. 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3., in quanto destinate a consentire alla Società l'immediato incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L'Appaltatore – ferma restando, l'eventuale successiva tutela di propri pretesi diritti – è consapevole di non aver titolo a frapporre alcun ostacolo all'incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attività ostativa che fosse posta in essere dall'Appaltatore nei confronti dei fideiussori integrerà un ulteriore e distinto inadempimento contrattuale, con conseguente specifica richiesta di danni da parte della Stazione Appaltante, anche aggravati ai sensi dell'art. 96 del c. p. c., in caso di giudizio.

L'Appaltatore potrà evitare l'incameramento delle cauzioni versate versando tempestivamente l'importo corrispondente alla Stazione Appaltante.

3.1.5. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. 193/2022.

3.1.6 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

In forza della L. n. 55/90 e del DPCM n. 55/91 e s.m., l'Impresa appaltatrice dovrà in particolare:

- a) presentare, prima dell'inizio dei lavori, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed assistenziali, inclusa la Cassa Edile, con relative attestazioni di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- b) effettuare l'aggiornamento quadrimestrale dei versamenti contributivi, previdenziali, e quant'altro, ivi compresa la Cassa Edile;
- c) recepire le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano di Sicurezza allegato al Contratto, formulati da parte del Coordinatore per la Sicurezza anche in relazione ai vari subappalti autorizzati;
- d) comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del soggetto o dei soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della custodia del cantiere;
- e) fornire a richiesta della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, idonea documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori;
- f) ai sensi dell'art. 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187, l'Impresa, se Società di cui all'art. 1 del succitato DPCM, dovrà comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato in sede di contratto, e comunque decorso un anno dalla stipula del Contratto stesso;

3.1.7. IMPOSTA DI BOLLO

Ciascun aggiudicatario dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, deve pagare un'imposta di bollo al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ciascuno in base al proprio importo di affidamento, secondo quanto specificato al precedente art. 2.7. del presente Capitolato Speciale di gara, seguendo le indicazioni e le modalità obbligatorie di cui all'All. 1.4 del Codice.

3.2. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformità dell'opera compiuta, nonché, a norma dell'art. 1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.

Fermi restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale, nonché quelli di cui al presente Capitolato Speciale ed al Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, indicati, peraltro in modo non esaustivo:

- 1) La formazione e l'esercizio del cantiere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti che necessitano per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del Contratto; la pulizia e manutenzione dello stesso.
- 2) L'installazione, la manutenzione ed aggiornamento, del cartello di cantiere.
- 3) La sorveglianza e custodia, diurna e notturna, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite, come indicato al punto 4.4.
- 4) La fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori.
- 5) Il mantenimento, fino al termine dei lavori, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati circostanti alle opere da eseguire.
- 6) L'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ecc.);
- 7) Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.



In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva (punto. 3.1.2. del presente Capitolato Speciale).

- 8) La completa pulizia di tutti i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna delle opere realizzate.
- 9) La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante, che deve garantire un'adeguata presenza in cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori.
- 10) Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altri.
- 11) Far fronte ad ogni ulteriore onere previsto all'art. 5 del Capitolato Generale e da ogni altra disposizione applicabile.

3.3. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il potere di controllo generale della Stazione Appaltante, l'Appaltatore rimane civilmente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della loro stabilità, conformità al progetto ed alle normative vigenti e della perfetta riuscita dell'opera.

L'Appaltatore dovrà adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle persone ed alle proprietà e costruzioni sia della Società che dei confinanti.

Anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Stazione Appaltante ed ai terzi tutti i danni che possano derivare alle opere, alle persone ed alle cose a causa di ogni attività necessaria per l'esecuzione dell'appalto, e cioè anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato Speciale.

3.4. PROVVISTE E CAMPIONI

Di tutti i materiali introdotti in cantiere l'Impresa dovrà fornire campioni e caratteristiche, che saranno verificati dalla Direzione dei Lavori entro 15 gg. dalla loro presentazione. In caso di mancata accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, sarà cura dell'Impresa presentare diverse campionature dei materiali stessi.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, così come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di difformità.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà impiegare i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori ed attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego e messa in opera. La Direzione dei lavori verificherà il rispetto di quanto sopra e rifiuterà quelle lavorazioni e provviste che risultassero non conformi; in tal caso l'Impresa avrà l'onere di rimuovere, rifare o sostituire, a proprie cura e spese, quanto realizzato in difformità.

L'accettazione dei materiali e delle opere non è comunque definitiva se non dopo che siano state positivamente eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

3.5 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTAORE

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti (tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali e aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'appaltatore è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi previsti dai CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM. 23 giugno 2022 e agli obblighi e prescrizioni previste dal principio DNSH, laddove ne ricorra l'obbligo di applicazione.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI APPALTI

4.1. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

Ferme restando le altre disposizioni contenute nella lettera d'invito, relativa al presente appalto, si richiama la normativa vigente per le opere eventualmente da subappaltare, art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

A tal fine l'Impresa dovrà presentare in sede di gara l'apposito stampato fornito dalla Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato.

Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall'Impresa e presentato in sede di gara, è impegnativo per l'Impresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherà nel corso dei lavori il



rispetto del suddetto stampato, sia relativamente alle tipologie di lavorazione, sia relativamente alla percentuale massima di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto e contratti simili per opere non indicate nel citato stampato.

Inoltre, l'Impresa appaltatrice prende atto che non saranno autorizzati subappalti o contratti simili, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge.

4.1.1. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

L'affidamento in subappalto o contratti simili di parte delle opere deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta è pervenuta a CASA S.p.A. (ovvero da quello in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall'Impresa), la Stazione Appaltante comunicherà per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, (fatta salva eventuale proroga nei casi previsti dalla L. 55/1990 e s.m.) l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere, oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo presunto, l'impegno scritto a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all'Impresa cui si intende affidare il subappalto:

- a) Avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza,
- b) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, consorzio o società.

4.1.2. CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto è obbligatorio inserire quanto di seguito indicato:

- 1) C.I.G. (codice identificativo gara) Di ciascun singolo contratto attuativo cui il subappalto si riferisce;
- 2) Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per il subappaltatore:

- 1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- 2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.

4.1.3. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI IL SUBAPPALTO

E' onere dell'Impresa trasmettere documentazione attestante i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il subappaltatore o titolare di contratti simili sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione un Piano Complementare di dettaglio per quanto riguarda le opere di loro competenza.

4.2. FORNITURE CON POSA IN OPERA

Ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere le fatture quietanzate relative alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante

4.3. PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, che non siano giustificate da comprovate circostanze particolari non imputabili all'Appaltatore ed imprevedibili. Qualora si verificino dette circostanze, la richiesta di proroga dovrà essere formulata dall'Appaltatore con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A parziale deroga di quanto previsto dalla normativa, nel caso di richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prima della fine dei lavori, ove sia necessario in relazione alle motivazioni adottate, una valutazione protratta nel tempo.

4.3. SOSPENSIONI

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori nei casi, con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 121 D. Lgs. 36/2023.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte la Stazione Appaltante, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

In accordo con il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza potrà disporre la sospensione delle lavorazioni ritenute pericolose, comunque trattate nel Piano di Sicurezza e/o concordate in fase di esecuzione con l'Appaltatore e con i Rappresentanti dei lavoratori. Tali sospensioni, se relative a sub-fasi di realizzazione o singole lavorazioni svincolate, in tutto o in parte, dal processo edilizio complessivo ed ancor più se dipendenti da fatti imputabili all'Appaltatore, non consentiranno, salvo diverso parere della Direzione dei Lavori, differimento dei termini contrattuali. In nessun caso potrà costituire differimento dei termini contrattuali la sospensione dei lavori per accertare l'inosservanza della normativa sulla sicurezza.

4.4. CONSEGNA DELL'OPERA ULTIMATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Entro il termine fissato dal Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia degli immobili ed allo sgombero dell'area di pertinenza da tutti i mezzi, materiali ed attrezzature.



Effettuata la visita di collaudo provvisorio, e previa richiesta dell'Impresa, la Stazione Appaltante procederà alla presa in consegna dell'immobile e delle opere tutte, nel termine di giorni 45, dal ricevimento della richiesta sopra citata.

Ove nel termine sopra indicato – senza giustificati motivi – la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna delle opere, l'Impresa sarà liberata da ogni adempimento relativo alla custodia del cantiere, fermo restando ogni altro obbligo di cui al successivo punto 7.3.

Resta ferma la facoltà da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata dell'immobile in caso di necessità e/o urgenze di assegnazione

4.5. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, in deroga all'articolo 113-bis, Codice Appalti, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera all'0.6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. È altresì prevista da parte della Stazione Appaltante, l'applicazione di penali intermedie, calcolate secondo la stessa percentuale e gli stessi limiti generali, che saranno riferite al totale delle voci di cronoprogramma per le quali l'appaltatore abbia maturato ritardi non giustificati da modifiche autorizzate alla programmazione. Tali penali intermedie verranno applicate e conteggiate nel primo S.A.L. disponibile.

Dato atto che il presente appalto, in quanto cofinanziato con le risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, la stazione appaltante applica altresì le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, conv. con legge 108/2021, come sotto specificate.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento degli obblighi relativi all'art. 47 DL 77/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma restando l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Tale importo sarà corrisposto nel conto finale nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico, fino ad un massimo costituito dall'importo determinato da quanto residuo nel Quadro Economico alla voce imprevisti.

CAPO V - PAGAMENTI

5.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire l'indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni in entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per l'Appaltatore:

- 1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG)

5.2. ACCONTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di contratto secondo quanto di seguito riportato:

- la Direzione dei Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere, affidate per ciascun contratto attuativo, accrediterà all'Impresa acconti a seguito dell'emissione di specifico SAL.

I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione dei Lavori, non saranno contabilizzati, salvo quanto indicato al punto precedente.

5.3. RITENUTE

Sulle rate di acconto, oltre al recupero dell'anticipazione, qualora richiesta dall'Appaltatore, come previsto dal precedente punto 3.3 del presente Capitolato, verrà operata una ritenuta dello 0,5% dell'importo della rata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale.

In caso di ritardo od inadempimento agli oneri ed obblighi di legge e di Capitolato, relativa al trattamento del personale dipendente, accertati dalla Stazione Appaltante, ovvero ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto a rivalutazione, interessi, indennità od altro.

5.4. REVISIONE

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e comunque, ove sulla base delle leggi vigenti, l'Impresa appaltatrice dovesse maturare il diritto all'aggiornamento dei prezzi fissati in contratto, si farà riferimento alle norme che regolano tale materia.

5.5. CONTO FINALE

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori tutti, la Direzione dei Lavori provvederà alla compilazione del conto finale.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori sia accertata pur se non siano state ultimate limitate opere accessorie, che non impediscano la fruibilità dell'opera realizzata, il termine di cui sopra decorrerà dalla data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere tutte.

5.6. AVVERTENZA RELATIVA AI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, così come modificato dal D.L. n. 16/2012, e stante quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda ad ogni pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, l'Impresa (appaltatrice/subappaltatrice ecc) dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), in merito a:

- pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,
- versamento all'erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.

n.b. dal momento che il presente intervento è finanziato da finanziamento comunitario, il pagamento avverrà entro 60 gg.

CAPO VI - SICUREZZA

6.1. NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere, dotato di adeguata professionalità ed esperienza, che segua costantemente l'andamento dei lavori. Il nominativo di tale Responsabile dovrà essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante, con l'indicazione della specifica qualifica posseduta.

L'Appaltatore è tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per l'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza, cui sono sottoposte tutte le operazioni previste dall'appalto.

Il Responsabile di cantiere dovrà, fra l'altro, sovrintendere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.

6.1.1. PIANI DELLA SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e gli altri documenti relativi predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato all'osservanza di ogni disposizione contenuta nell'apposito accordo stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.
3. L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto dal D. Lgs. 81/2008.
5. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/2008.
7. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea, o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. E' obbligo dell'Appaltatore assicurare la continua formazione del personale dipendente, in merito alle problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
9. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

6.2. INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione attiverà tutte le misure previste dal D.lgs. n. 81/2008.

Il pagamento degli acconti dovuti sarà fatto previa vidimazione dei documenti contabili da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti l'osservanza delle norme sulla sicurezza.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando non verrà attestata la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti all'Appaltatore alcuna indennità, interessi o altro.

6.3. NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 681/2008, e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dello stesso decreto.

I Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto riguarda la loro competenza.

CAPO VII – CONTROLLO SUL CONTRATTO

7.1. DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori per conto della Società, a norma ed ai fini di cui all'art. 148 del Regolamento.

La Stazione Appaltante nomina altresì il Coordinatore per la Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

7.2. PROVE E VERIFICHE



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



La Stazione Appaltante potrà disporre l'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, a richiesta del Direttore dei Lavori, anche avvalendosi di tecnici specialistici di fiducia; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

7.3. COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo dei lavori sarà concluso entro i termini previsti dalla vigente normativa e nello specifico dall'art. 116 del D. Lgs 36/2023.

Qualora nel periodo intercorrente fra la fine dei lavori ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione o il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 116, comma 3, D.Lgs 36/2023, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di rilascio del C.R.E. o del collaudo che deve avvenire non oltre TRE mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del C.R.E. o del collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Stazione Appaltante.

è in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668 – comma 2 del Codice Civile.

CAPO VIII – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

8.1. RECESSO UNILATERALE

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice

8.2. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, è rimessa alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione del Contratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:

- la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;
- il mancato inizio lavori in pendenza dell'Accordo Quadro/singolo contratto di affidamento contratto come previsto dall'art. 17 commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023 per



- garantire il rispetto dei tempi indicati del finanziamento e delle esigenze del Comune proprietario;
- il mancato effettivo inizio dei lavori dopo 15 giorni e comunque con immediatezza a seguito di convocazione per PEC dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento e delle necessità e esigenze della proprietà dei singoli Comuni.
 - inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

Il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, è calcolato, in modo forfetario ed onnicomprensivo, moltiplicando per 100 l'importo della penale giornaliera di cui al precedente art. 4.5 del presente Capitolato.

In presenza di circostanze specifiche dell'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Stazione Appaltante stessa.

Per tutti i casi di cessazione del contratto, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della determinazione dell'importo complessivamente dovuto all'Impresa per quanto realizzato, verrà contabilizzato l'importo a misura determinato, apportando le detrazioni relative alle opere ancora da eseguire, con riferimento ai titoli di lavoro di cui al punto n. 5.2. del presente Capitolato Speciale.

I lavori eventualmente da contabilizzare a misura saranno valutati secondo le effettive quantità poste in opera.

La somma complessiva contabilizzata a favore dell'Impresa, secondo quanto sopra indicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa per i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento.

CAP IX – CONTROVERSIE

9.1. GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dal Libro V, Parte I " Del contenzioso", artt. 209-220 del Codice, ad esclusione dell'arbitrato (art. 213).

9.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP X – NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE

10.1. RISPETTO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri fornitori o subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest'ultimi dei principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all'impegno delle Imprese, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di responsabilità sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l'espletamento delle attività di audit



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.

CAP XI – RISPETTO DEL CODICE ETICO

11.1 RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L'Affidatario è impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali, lo stesso Affidatario, è tenuto ad informare i propri comportamenti (si specifica che detto documento è reperibile gratuitamente sulla piattaforma telematica di Casa s.p.a. congiuntamente alla restante documentazione a base di gara).



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622



ALL. A al Capitolato Speciale d'Appalto.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445)**

**APPALTO DEI LAVORI DI
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A. - CIG:**

Il/la sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ il _____
(Luogo)

residente a _____ in via _____ n° _____
(Luogo) (Prov) (indirizzo)

Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all'Impresa

di _____

- APPALTATRICE
 SUBAPPALTRATICE

e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).

D I C H I A R A

- 1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento nel pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003;
- 2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun inadempimento nel versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006;
- 3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006.

_____ li _____

Il Dichiarante

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000).



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622





C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622

